

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

12 febbraio 2009 *

Nel procedimento C-466/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Germania) con decisione 10 agosto 2007, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2007, nella causa

Dietmar Klarenberg

contro

Ferrotron Technologies GmbH,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský (relatore), giudici,

* Lingua processuale: il tedesco.

avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 4 settembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

- per il sig. Klarenberg, dall'avv. J. Dieker, Rechtsanwalt;
- per la Ferrotron Technologies GmbH, dall'avv. M. Trayer, Rechtsanwalt;
- per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz e J. Enegren, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- ¹ La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 6).
- ² Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Klarenberg e la Ferrotron Technologies GmbH (in prosieguo: la «Ferrotron») in merito alla constatazione di un trasferimento di rapporti di lavoro verso tale società.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

- ³ La direttiva 2001/23 ha proceduto alla codificazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti

di imprese di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE (GU L 201; pag. 8; in prosieguo: la «direttiva 77/187»).

4 A tenore dell'ottavo 'considerando' della direttiva 2001/23:

«La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE, quale interpretata dalla Corte di giustizia».

5 L'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23 dispone quanto segue:

«a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

b) Fatta salva la lett. a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

6 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 2001/23:

«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data di trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».

7 L'art. 4, n. 2, della suddetta direttiva dispone:

«Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro».

8 L'art. 6, n. 1, primo e quarto comma, di questa stessa direttiva è così formulato:

«Qualora l'impresa, lo stabilimento o parte di un'impresa o di uno stabilimento conservi la propria autonomia, sussistono lo status e la funzione dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori interessati dal trasferimento, secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni esistenti prima della data del trasferimento, previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da accordi, a patto che siano soddisfatte le condizioni necessarie per la costituzione della rappresentanza dei lavoratori.

(...)

Qualora l'impresa, lo stabilimento o la parte di un'impresa o di uno stabilimento non conservi la propria autonomia, gli Stati membri adotteranno i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori trasferiti, che erano rappresentati prima del trasferimento, continuino ad essere adeguatamente rappresentati per il periodo necessario a provvedere ad una buona costituzione o designazione della rappresentanza dei lavoratori, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale».

- ⁹ La redazione delle disposizioni di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva 2001/23 è, nella sostanza, identica a quella delle disposizioni di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187.

La normativa nazionale

- ¹⁰ L'art. 613 a, n. 1, prima frase, del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il «BGB») è così formulato:

«Qualora un'azienda o parte di essa sia trasferita ad un altro titolare mediante negozio giuridico, tale soggetto subentra nei diritti e nei doveri derivanti dai rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento».

Causa principale e questione pregiudiziale

- 11 A partire del 1° gennaio 1989, il sig. Klarenberg è stato impiegato presso la ET Electrotechnology GmbH (in prosieguo: la «ET»), società specializzata nello sviluppo e nella fabbricazione di prodotti nel settore dell'automazione industriale e delle tecnologie di misurazione e di controllo per l'industria siderurgica.
- 12 A partire dal 1° maggio 1992, il sig. Klarenberg veniva nominato direttore dell'unità «F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS» (Ricerca e sviluppo/Sistemi elettrotecnici/Reti/Interfacce) della ET. Tale unità era essa stessa suddivisa in tre gruppi, cioè: la «F+E/ET-Systeme» (Ricerca e sviluppo/Sistemi elettrotecnici), diretta dal sig. Klarenberg, la «EDV/Netzwerk/Serversysteme/Datensicherung» (IT/Reti/Server/Sicurezza dei dati) e la «Produktion/Schaltschränke/Platinen» (Produzione/Quadri di comando/Schede), diretta dal sig. Neumann, che era anche il direttore aggiunto di tutta l'unità.
- 13 La Ferrotron è specializzata nella concezione e nella fabbricazione di prodotti nel settore delle tecnologie di misurazione e di controllo per l'industria siderurgica.
- 14 Il 22 novembre 2005 la ET concludeva con la Ferrotron e la società madre di quest'ultima, con sede negli Stati Uniti d'America, un contratto intitolato «asset and business sale and purchase agreement» («contratto di compravendita di attivi di impresa»), avente ad oggetto i seguenti prodotti sviluppati dall'unità «F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS» della ET e denominati «ET-DecNT», «ET-DecNT light», «ET-DecNT Power Melt», «ET-TempNet», «ET-OxyNet» e «FT7000».

- 15 In forza di tale contratto, la società madre della Ferrotron acquisiva tutti i diritti sui software, sui brevetti, sulle domande di brevetti e sulle invenzioni relative ai prodotti summenzionati nonché i diritti sui nomi dei prodotti e sul know-how tecnico. La Ferrotron acquisiva il materiale informatico di sviluppo e i materiali di fabbricazione in magazzino appartenenti alla ET nonché il relativo elenco di fornitori e clienti. La Ferrotron ha altresì rilevato un certo numero di lavoratori dipendenti della ET, cioè il sig. Neumann nonché tre ingegneri del gruppo «F+E/ET-Systeme».
- 16 Dalla decisione di rinvio risulta anche che la Ferrotron sviluppa, fabbrica e distribuisce, oltre ai prodotti oggetto del suddetto contratto, altri prodotti nel settore della tecnologia di misurazione metallurgica e che gli ex dipendenti della ET sono stati integrati nella struttura istituita dalla Ferrotron. Peraltro tali dipendenti esercitano anche mansioni attinenti a prodotti diversi da quelli acquisiti dalla Ferrotron presso la ET.
- 17 Il 17 luglio 2006, nei confronti della ET veniva aperto un procedimento di insolvenza.
- 18 Il sig. Klarenberg adiva l'Arbeitsgericht Wesel, affinché la Ferrotron lo riprendesse al proprio servizio come direttore di unità. Tuttavia, con sentenza 29 novembre 2006, l'Arbeitsgericht Wesel respingeva la sua domanda.
- 19 Il sig. Klarenberg adiva il Landesarbeitsgericht Düsseldorf con un appello avverso tale sentenza, affinché la Ferrotron lo riprendesse al suo servizio alle condizioni del contratto di lavoro concluso il 1° gennaio 1989 con la ET. In subordine il sig. Klarenberg ha chiesto a tale giudice di constatare l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti a partire dal 9 dicembre 2005.

- 20 Tale giudice ritiene che l'unità «F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS» diretta dal sig. Klarenberg sia una parte di stabilimento ai sensi dell'art. 613 a, n. 1, prima frase, del BGB, che è stata trasferita alla Ferrotron, dato che quest'ultima ha acquisito gli strumenti di produzione essenziali dello stabilimento di cui trattasi e i relativi elenchi di fornitori e clienti, ha rilevato una parte dei dipendenti in possesso del know-how e la sua società madre ha acquisito i diritti sui principali prodotti e tecnologie.
- 21 Tuttavia il Landesarbeitsgericht Düsseldorf si pone la questione se si tratti di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23. Infatti, secondo alcune recenti decisioni del Bundesarbeitsgericht, l'esistenza di un trasferimento di una parte di stabilimento ad un nuovo datore di lavoro non sarebbe ammessa qualora il cessionario non continui a gestire la parte di stabilimento di cui trattasi senza cambiamenti sostanziali e non ne conservi l'identità. Da tale giurisprudenza conseguirebbe che il trasferimento presuppone che il cessionario mantenga l'autonomia della parte di stabilimento sul piano organizzativo. Per contro, una parte di stabilimento non può essere considerata trasferita qualora sia interamente integrata nella struttura organizzativa dell'altra impresa o qualora il lavoro venga eseguito in seno ad una struttura organizzativa nettamente più importante.
- 22 Nella causa principale, secondo il giudice del rinvio, la Ferrotron non ha mantenuto per la parte di stabilimento di cui trattasi la sua autonomia organizzativa, in quanto i lavoratori rilevati sono stati integrati in differenti unità e le mansioni rilevate vengono ormai svolte nell'ambito di un'altra struttura organizzativa.
- 23 Alla luce di tali circostanze il Landesarbeitsgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sussista un trasferimento di una parte di impresa o di stabilimento ad un altro imprenditore, ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23 (...), soltanto nel

caso in cui la parte di impresa o stabilimento continui ad essere utilizzata da parte del nuovo imprenditore quale parte di impresa o di stabilimento organizzativamente autonoma».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

- ²⁴ Nelle sue osservazioni la Ferrotron esprime dubbi circa la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, contestando la pertinenza di tale domanda ai fini della soluzione della controversia di cui alla causa principale.
- ²⁵ Si deve a questo proposito ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il procedimento ex art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., tra l'altro, sentenze 5 febbraio 2004, causa C-380/01, *Schneider*, Racc. pag. I-1389, punto 20; 14 settembre 2006, causa C-228/05, *Stradasfalti*, Racc. pag. I-8391, punto 44, nonché 16 ottobre 2008, causa C-313/07, *Kirtruna e Vigano*, Racc. pag. I-7907, punto 25).
- ²⁶ Nell'ambito di tale cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenze *Schneider*, già citata, punto 21; 30 giugno 2005, causa C-165/03, *Längst*, Racc. pag. I-5637, punto 31, nonché *Kirtruna e Vigano*, già citata, punto 26).

- 27 Da ciò consegue che le questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario proposte dal giudice nazionale nell'ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., tra l'altro, sentenze 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421, punto 25; 7 giugno 2007, cause riunite da C-222/05 a C-225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I-4233, punto 22, nonché Kirtruna e Vigano, già citata, punto 27).
- 28 A questo proposito risulta dalla giurisprudenza che la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali non può essere messa in discussione dalla semplice circostanza che una delle parti nella causa principale contesti taluni fatti di cui non spetta alla Corte verificare l'esattezza e dai quali dipende la definizione dell'oggetto della controversia in esame (citare sentenze Cipolla e a., punto 26, nonché van der Weerd e a., punto 23).
- 29 In primo luogo, la Ferrotron sostiene che l'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23 è esclusa di primo acchito. poiché non è stato dimostrato che gli elementi acquisiti dalla Ferrotron costituivano un'entità idonea a costituire oggetto di un siffatto trasferimento. La presente questione pregiudiziale, pertanto, non sarebbe pertinente ai fini della soluzione della controversia di cui alla causa principale.
- 30 È tuttavia giocoforza constatare che il giudice del rinvio ha fatto una differente valutazione su tale punto. Infatti, a suo avviso, l'unità «F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS» è una parte di stabilimento ai sensi dell'art. 613 a, n. 1, prima frase, del BGB, che è stata trasferita alla Ferrotron, dato che quest'ultima ha acquisito gli strumenti di produzione essenziali dello stabilimento nonché i relativi elenchi di fornitori e clienti, ha rilevato una parte dei dipendenti in possesso del know-how e la sua casa madre ha acquisito i diritti sui principali prodotti e tecnologie. Alla luce degli elementi così

evocati dal giudice a quo e della conclusione cui questi è pervenuto sotto la propria responsabilità, non va messa in dubbio la pertinenza della questione pregiudiziale sollevata da tale giudice.

31 In secondo luogo, la Ferrotron rileva che, anche se dovesse considerarsi che è stato effettuato un trasferimento di impresa sulla base della direttiva 2001/23, ciò non implicherebbe il trasferimento del contratto di lavoro del ricorrente di cui alla causa principale, poiché le funzioni che quest'ultimo esercitava presso la ET erano in gran parte svolte in unità diverse dall'unità «F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS» e non potevano quindi essere connesse a quest'ultima.

32 Tuttavia la decisione di rinvio, nella descrizione da essa operata del contesto fattuale in cui la questione sollevata si inserisce, indica al contrario espressamente che il ricorrente di cui alla causa principale dirigeva l'unità «F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS». Orbene, come risulta dal punto 27 della presente sentenza, una siffatta valutazione di merito viene operata sotto la sola responsabilità del giudice nazionale e non spetta alla Corte verificarne l'esattezza.

33 In terzo luogo, la convenuta nella causa principale ritiene che il sg. Klarenberg sia decaduto dal diritto di invocare il trasferimento del suo contratto di lavoro, poiché, quando egli aveva avuto conoscenza dell'accordo intervenuto tra la stessa convenuta e la ET, ha nondimeno atteso che si manifestasse lo stato di insolvenza di quest'ultima per far valere pretese nei suoi confronti.

34 Orbene, l'esistenza in Germania di una normativa che prevede un termine oltre il quale il ricorrente nella causa principale non sarebbe più in grado di invocare il trasferimento del suo contratto di lavoro costituisce una questione che non spetta, come risulta dal punto 28 della presente sentenza, alla Corte verificare.

- 35 Tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

- 36 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che quest'ultima sia applicabile anche ad una situazione in cui il nuovo datore di lavoro non conservi, per la parte di impresa o stabilimento ceduta, la sua autonomia dal punto di vista organizzativo.
- 37 In limine si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze 18 maggio 2000, causa C-301/98, KVS International, Racc. pag. I-3583, punto 21; 6 luglio 2006, causa C-53/05, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-6215, punto 20, e 16 ottobre 2008, causa C-298/07, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Racc. pag. I-7841, punto 15).
- 38 Dalla formulazione stessa dell'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/23 risulta che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva qualsiasi trasferimento ad un altro datore di lavoro avente ad oggetto un'impresa, uno stabilimento o una parte di impresa o stabilimento e conseguente ad una cessione contrattuale o ad una fusione.

- 39 Fatto salvo l'adempimento dei presupposti summenzionati, affinché la direttiva 2001/23 sia applicabile, il trasferimento deve tuttavia soddisfare altresì i presupposti di cui all'art. 1, n. 1, lett. b), di tale direttiva, cioè deve avere ad oggetto un'entità economica intesa come «insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria», la quale, in seguito al trasferimento, conserva la propria «identità».
- 40 Si deve di primo acchito ricordare, come risulta dall'ottavo 'considerando' della direttiva 2001/23, che tale disposizione è stata introdotta al fine di chiarire la nozione di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 7 febbraio 1985, causa 186/83, Botzen e a., Racc. pag. 519, punto 6, e 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punto 11). Secondo tale giurisprudenza la direttiva 2001/23 è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, quindi, a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento avesse luogo.
- 41 Dal combinato disposto di cui all'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/23 e dello stesso n. 1, lett. b), risulta che, nel caso in cui l'entità economica trasferita non mantenga la sua identità, la disposizione principale enunciata al suddetto art. 1, n. 1, lett. a), viene messa fuori gioco dall'applicazione delle disposizioni del suddetto n. 1, lett. b). Ne consegue che quest'ultima disposizione è idonea a limitare la portata dell'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/23 e, quindi, la portata della protezione concessa dalla direttiva in parola. Una siffatta disposizione deve pertanto essere interpretata restrittivamente.
- 42 Orbene, la convenuta nella causa principale sostiene che l'«entità economica», di cui all'art. 1, n. 1, lett. b), della direttiva 2001/23 conserva la sua identità solo se viene mantenuto il nesso organizzativo che unisce l'insieme delle persone e/o degli elementi. Per contro, l'entità economica ceduta non conserverebbe la sua identità nell'ipotesi in

cui, a seguito della cessione, perda la sua autonomia dal punto di vista organizzativo, in quanto le risorse acquisite vengono integrate dal cessionario in una struttura integralmente nuova.

43 Tuttavia, tenuto conto in particolare dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/23, intesa, come risulta dal punto 40 della presente sentenza, a garantire una protezione effettiva dei diritti dei lavoratori in una situazione di trasferimento, una siffatta concezione dell'identità dell'entità economica che riposa unicamente sul fattore relativo all'autonomia organizzativa, nei termini sostenuti dalla convenuta nella causa principale, non può essere accolta. Essa, infatti, in ragione del solo fatto che il cessionario decida di dissolvere la parte di impresa o di stabilimento acquisita e di integrarla nella sua struttura, implicherebbe l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2001/23 a tale parte di impresa o di stabilimento, privando così i lavoratori interessati della tutela concessa dalla direttiva medesima.

44 Per quanto riguarda, più esattamente, il fattore relativo all'organizzazione, se è vero che la Corte ha in precedenza giudicato che questo concorre a definire l'identità di un'entità economica (v., in questo senso, sentenze 11 marzo 1997, causa C-13/95, Süzen, Racc. pag. I-1259, punto 15; 2 dicembre 1999, causa C-234/98, Allen e a., Racc. pag. I-8643, punto 27; 26 settembre 2000, causa C-175/99, Mayeur, Racc. pag. I-7755, punto 53, nonché 25 gennaio 2001, causa C-172/99, Liikenne, Racc. pag. I-745, punto 34), essa ha anche giudicato che una modifica della struttura organizzativa dell'entità ceduta non è tale da essere di ostacolo all'applicazione della direttiva 2001/23 (v., in questo senso, sentenze 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/94, Merckx e Neuhuys, Racc. pag. I-1253, punti 20 e 21; Mayeur, già citata, punto 54, nonché 13 settembre 2007, causa C-458/05, Jouini e a., Racc. pag. I-7301, punto 36).

45 Peraltro, l'art. 1, n. 1, lett. b), della direttiva 2001/23 definisce esso stesso l'identità di un'entità economica facendo riferimento a un «insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria», ponendo così l'accento non solo sull'elemento organizzativo dell'entità trasferita, ma anche su quello del proseguimento della sua attività economica.

- ⁴⁶ Dato quanto precede, la condizione relativa al mantenimento dell'identità di un'entità economica ai sensi della direttiva 2001/23 va interpretata prendendo in considerazione i due elementi, quali previsti dall'art. 1, n. 1, lett. b), della direttiva 2001/23, che, considerati nel loro insieme, costituiscono tale identità, nonché l'obiettivo della protezione dei lavoratori contemplato da tale direttiva.
- ⁴⁷ Conformemente a tali considerazioni ed al fine di non privare la direttiva 2001/23 di una parte del suo effetto utile, il presupposto in parola va interpretato non già nel senso che richiede il mantenimento dell'organizzazione specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, ma, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 42 e 44 delle sue conclusioni, nel senso che presuppone il mantenimento del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori.
- ⁴⁸ Infatti il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga (v., in questo senso, sentenza 4 aprile 1994, causa C-392/92, Schmidt, Racc. pag. I-1311, punto 17).
- ⁴⁹ Spetta al giudice del rinvio accertare, alla luce degli elementi che precedono, nell'ambito di una valutazione globale del complesso delle circostanze di merito che caratterizzano l'operazione di cui trattasi nella causa principale (v., in questo senso, sentenze Spijkers, già citata, punto 13; 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond Stichting, Racc. pag. I-3189, punto 24; Süzen, già citata, punto 14, nonché Allen e a., già citata, punto 26), se sia stata preservata l'identità dell'unità economica trasferita.
- ⁵⁰ Come è stato rilevato sia dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, sia dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee nelle osservazioni da essi presentate alla Corte, la formulazione dell'art. 6, n. 1, primo e

quarto comma, della direttiva 2001/23 conferma che, nello spirito del legislatore comunitario, tale direttiva è destinata ad essere applicata a qualsiasi trasferimento che soddisfi i presupposti di cui all'art. 1, n. 1, della medesima, che l'entità economica trasferita conservi o no la sua autonomia nella struttura del cessionario.

51 Si deve infine rispondere all'argomento avanzato dalla convenuta nella causa principale secondo il quale, in caso di perdita dell'autonomia organizzativa dell'entità economica ceduta, la continuità dei rapporti di lavoro che la direttiva 2001/23 intenderebbe garantire non potrebbe comunque essere assicurata, poiché il posto di lavoro di direttore di unità in precedenza occupato dal sig. Klarenberg non potrebbe essere ricollegato a nessun posto di lavoro equivalente nella nuova organizzazione del lavoro istituita dal cessionario.

52 Si deve a questo proposito ricordare che la Corte ha già dichiarato che l'eventuale obbligo di porre fine ai contratti di lavoro di diritto privato in caso di trasferimento di un'attività in capo ad una persona giuridica di diritto pubblico costituisce, in forza dell'art. 4, n. 2, della direttiva 2001/23, una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro a scapito di un lavoratore, direttamente derivante dal trasferimento, con la conseguenza che la cessione dei suddetti contratti di lavoro deve, in siffatta ipotesi, considerarsi avvenuta per fatto imputabile al datore di lavoro (sentenza Mayeur, già citata, punto 56). Parimenti si deve considerare che l'eventuale impossibilità di attribuire in caso di trasferimento ad un lavoratore, nella struttura organizzativa istituita dal cessionario, un posto di lavoro equivalente a quello che tale lavoratore occupava alle dipendenze del cedente potrebbe, se conduce ad una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a danno dell'interessato, essere assimilata ad una cessazione del contratto di lavoro avvenuta per fatto imputabile al datore di lavoro.

53 La questione sollevata dal giudice del rinvio va pertanto risolta dichiarando che l'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23 dev'essere interpretato nel senso che tale direttiva può essere applicata anche in una situazione in cui la parte di impresa o di stabilimento ceduta non conserva la sua autonomia dal punto di vista organizzativo, a condizione che il nesso funzionale tra i differenti fattori di produzione trasferiti venga mantenuto e consenta al cessionario di utilizzare questi ultimi al fine di proseguire un'attività economica identica o analoga, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

54 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che tale direttiva può essere applicata anche in una situazione in cui la parte di impresa o di stabilimento ceduta non conserva la sua autonomia dal punto di vista organizzativo, a condizione che il nesso funzionale tra i differenti fattori di

produzione trasferiti venga mantenuto e consenta al cessionario di utilizzare questi ultimi al fine di proseguire un'attività economica identica o analoga, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme